



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. [REDACTED] R.G., promossa con ricorso depositato in data 6.3.2025

da

[REDACTED]
[REDACTED]

- ricorrenti -

rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE BENEDETTI DIANA ed AZZARINI LEONELLO,
come da mandati in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE),
via Verdi 33

contro

[REDACTED]

- resistente -

rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio
della seconda in [REDACTED]

OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:



Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, salva la misura minima di 12 mensilità.

Con vittoria di diritti ed onorari di causa.

Per parte resistente:

- in via preliminare, respingere il ricorso avversario per intervenuta decadenza per i motivi indicati in narrativa;
- in subordine, rigettare le avversarie domande perché infondate in fatto e in diritto;
- in ulteriore subordine, dichiarare decaduti dall'azione i sigg.ri [REDACTED] e dichiarare che la sig.ra [REDACTED] ha diritto a percepire l'indennità risarcitoria richiesta nei limiti della sua quota ereditaria.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, eredi di [REDACTED] deceduto in data 11.8.2024, agivano in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli il 31.7.2024 dalla convenuta e la condanna della stessa al pagamento in loro favore, quali eredi, di indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 18, co. 5, L. 300/70 quantificata nella misura massima di legge. Esponevano che al proprio *de cuius*, già dipendente della [REDACTED] fin dall'1.8.2001 da ultimo con mansioni di venditore di zona, era stato contestato di aver inserito in 14 ordini inviati dal 10.5.2024 al 29.5.2024 un prodotto sospeso e non presente in giacenza nel punto vendita per fare raggiungere l'importo complessivo per ciascun ordine di € 250,00 di modo da non addebitare al cliente la fee di trasporto di € 20,00 – prevista per gli ordini inferiori ad € 250,00 da gennaio 2024 -, fatti peraltro non imputabili al [REDACTED] e comunque non costituenti illecito disciplinare, in ogni caso trattandosi eventualmente di condotta per la quale il



licenziamento costituiva sanzione sproporzionata, anche per il limitato danno procurato all'azienda (€ 280,00) e la finalità di agevolare i clienti e fidelizzarli.

2. Costituendosi in giudizio la società convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento, effettuata tempestivamente solo da [REDACTED] fronte di diritto eventualmente facente capo all'intera massa ereditaria e dunque azionabile solo sulla base di iniziativa di tutti gli eredi; in subordine da ciò derivava quantomeno l'inammissibilità della domanda per gli altri ricorrenti e la riduzione della pretesa per le quote ad essi riferibile; nel merito sosteneva la legittimità del licenziamento a fronte di condotta dolosa e fraudolenta del [REDACTED] in evidente contrasto con le direttive ed organizzazione aziendale, e concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, la causa perveniva in decisione— autorizzato il deposito di note conclusive - all'udienza del 25.3.2026, riaggiornata all'udienza odierna.

§ § § § § § § § § § § § §

4. Sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento: il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/66 è stato interrotto per effetto della impugnativa stragiudiziale a firma [REDACTED] del 9.9.2024 (doc. 10 ric.), sicuramente tempestiva.
5. La questione posta dalla società convenuta è quella della efficacia di tale atto, in considerazione della circostanza che l'impugnazione del licenziamento è pervenuta da un solo coerede nonostante la riferibilità all'intera massa ereditaria del diritto di credito conseguente alla eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento.
6. Reputa il giudicante che l'impugnativa di licenziamento non dovesse necessariamente essere effettuata da tutti gli eredi, per produrre i suoi effetti: se si conviene che il diritto di credito conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento costituirebbe credito indiviso della massa ereditaria, posto che i crediti ereditari non si trasferiscono



pro quota come invece previsto dall'art. 752 c.c. per i debiti ereditari, ciò non comporta che l'azione relativa dovesse essere promossa da tutti gli eredi. In questo senso si richiama Cass., 10585/24, secondo cui "i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti." (si veda anche Cass., 27417/17, e in precedenza Cass., S.U., 24657/07). Non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali effettuati da parte resistente: Cass., 15035/25 non affronta affatto questa questione, mentre Cass., 5645/07 afferma la necessità di integrare il contraddittorio tra tutti gli eredi nella fase di appello a seguito di giudizio di primo grado in cui avevano partecipato tutti gli eredi.

7. Altra e diversa questione che si pone è quella della idoneità della impugnativa stragiudiziale inviata dalla sola [REDACTED] ad impedire la decadenza *ex art. 6 L. 604/566* nei confronti di tutti gli eredi. La soluzione a parere del giudicante è negativa in quanto *ex art. 1310 c.c.* i creditori solidali beneficino degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno di essi, ma il principio non opera con riferimento agli atti interruttivi della decadenza (cfr. Cass., 21327/18), per le differenze tra i due istituti (prescrizione e decadenza) ed il riferimento dell'art. 1310 c.c. al solo istituto della prescrizione.
8. Da ciò consegue che la decadenza *ex art. 6 L. 604/66* è stata impedita dall'invio dell'impugnativa stragiudiziale di [REDACTED] ma con effetti favorevoli solo alla stessa, con l'importante precisazione che trattandosi di creditrice solidale essa



ha legittimazione ad agire per l'intero credito e non solo per la parte corrispondente alla propria quota ereditaria.

9. Sul punto si deve quindi concludere per l'inammissibilità della domanda svolta da [REDACTED]
[REDACTED]
10. Nel merito, la domanda svolta da [REDACTED] è fondata.
11. Innanzitutto, dalla documentazione dimessa da parte resistente si ricava la prova che i 14 ordini cui si riferisce la contestazione disciplinare sono stati tutti inseriti nell'apposito portale del [REDACTED] e non dai singoli clienti (doc. 19 resist.), e la circostanza deve ritenersi avvalorata comunque anche dal tenore delle giustificazioni rese dal [REDACTED] in sede di audizione orale, in cui questi non contesta la riferibilità a sé delle operazioni (doc. 21 resist.).
12. La documentazione dimessa dalla resistente consente inoltre di ritenere provato che il [REDACTED] ben consapevole della non disponibilità del prodotto "*Gambero Rosso Mediterraneo n. 45/55*" identificato dai codici A907471 o 349914, lo abbia comunque inserito negli ordini contestati (in numero di 14) onde permettere ai clienti di non dover pagare l'importo di € 20,00 per la consegna. Infatti da gennaio 2024 l'azienda aveva stabilito che alle consegne di merci di importo inferiore a € 250,00 dovesse applicarsi una fee di € 20,00. In questo senso sono valorizzabili, quali indizi plurimi e concordanti:
 - le precedenti critiche del [REDACTED] rispetto alla nuova procedura aziendale, e le criticità da questi segnalate all'azienda nei rapporti con i propri clienti, che si erano visti addebitare i € 20,00 anche per errori aziendali/del venditore in relazione alle consegne frazionate di merci;
 - la sospetta quantità di ordini del prodotto in oggetto da parte del [REDACTED], rispetto agli altri venditori (doc. 19-1 resist.);
 - l'incremento anomalo degli ordinativi del prodotto, per conto dei propri clienti, nel mese di maggio (doc. 19 resist.);



- la necessaria consapevolezza da parte del [REDACTED] della non disponibilità del prodotto, considerato che gli ordini da lui effettuati per propri clienti - in numero ben inferiore rispetto a quelli da maggio -, erano stati inevasi fin da marzo 2024 (doc. 19 resist.);

- l'anomala indicazione in parte degli ordini in questione di non provvedere alla sostituzione con altro analogo prodotto.

13. Complessivamente riguardate tali circostanze, deve ritenersi provata la condotta addebitata al [REDACTED]

14. Rimane da considerare la proporzionalità o meno del licenziamento. Sul punto occorre considerare che il [REDACTED] lavorava alle dipendenze di [REDACTED] da oltre 20 anni, non aveva alcun precedente disciplinare e con la sua condotta ha causato un danno economico limitato alla convenuta, anche considerato che egli come gli altri venditori aveva a disposizione un "budget" mensile di cui fruire per agevolare la clientela con omaggi/sconti per fidelizzarla, e che l'illecito disciplinare deve ritenersi del tutto verosimilmente volto ad agevolare la clientela più che ad ottenerne un diretto beneficio personale. Considerate attentamente tutte queste circostanze deve ritenersi sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata da [REDACTED] ben potendo il [REDACTED] essere sanzionato con una sanzione di tipo conservativo, per ricondurlo ad un atteggiamento e comportamento rispettoso delle scelte aziendali.

15. Da tutto quanto fin qui argomentato consegue che [REDACTED] debba essere condannata a corrispondere a [REDACTED] una somma pari all'indennità risarcitoria ex art. 18, co. 5, L. 300/70 che sarebbe spettata a [REDACTED] del quale è erede, in misura che si reputa congrua stabilire in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.

16. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà e per il residuo liquidate, come in dispositivo, a carico della società convenuta.



P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:

- dichiara inammissibile la domanda proposta da [REDACTED]
- condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente [REDACTED]
[REDACTED] somma pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta da [REDACTED] oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente [REDACTED] le residue spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonché al rimborso delle spese di contributo unificato per € 379,50.

Venezia, 21/04/2026.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo

